



L'Evoluzione della normativa comunitaria IVA in tema di stabile organizzazione

Milano, 5 dicembre 2012

Donato Raponi

Capo Unità IVA

Commissione Europea



Normativa comunitaria

Direttiva 77/388/CE

- Nessuna definizione
- Stabilisce il luogo delle prestazioni di servizi:
articolo 9, comma 1:

"il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa"

Direttiva 2006/112/CE

- Nessuna definizione
- Articoli 44/45 sostituiscono il termine "centro di attività stabile" con quello di "stabile organizzazione"





Giurisprudenza comunitaria

L'assenza di definizione nella direttiva colmata negli anni dalle interpretazioni dalla Corte di Giustizia Europea

- Berkholz : C-168/84 del 4 luglio 1985
- Aro Lease: C-190/95 del 17 luglio 1997
Centro di attività deve avere una consistenza minima, presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per effettuare prestazioni di servizi
- Planzer: C73/06 del 28 giugno 2007
Non costituisce un centro di attività stabile un'installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.





Giurisprudenza comunitaria

La sede dell' attività economica costituisce il riferimento principale.

La stabile organizzazione sarà presa in considerazione quando il criterio della sede non costituisce una soluzione fiscale razionale e quando sono presenti le condizioni:

- Permanenza del personale
- Mezzi tecnici
- Necessari per l'effettuazione di operazioni imponibili

La razionalità del risultato viene valutato al riguardo della doppia tassazione, della non tassazione oppure di una distorsione di concorrenza





Giurisprudenza comunitaria

FCE bank: C-210/04 del 23 marzo 2006

- "Un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non dev'essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni"
- Approccio economico versus approccio giuridico: può esistere un legame giuridico tra la sede principale ed una succursale che agiscono indipendentemente sul piano economico





Normativa comunitaria

Regolamento n.282/2011:

Considerando 21:

21) Fatta salva la disposizione generale relativa al luogo di fornitura delle prestazioni di servizi ad un soggetto passivo, se i servizi sono resi a un destinatario stabilito in più di un luogo, è opportuno disporre di norme intese ad aiutare il prestatore a determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, tenendo conto delle circostanze. Se il prestatore di servizi non è in grado di determinare tale luogo, è opportuno disporre di norme volte a chiarire gli obblighi del prestatore. Tali norme non dovrebbero essere in contrasto con gli obblighi del destinatario né modificarli.





Articolo 11

Articolo 11 definisce il concetto di stabile organizzazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:





Articolo 11

La formulazione dell'articolo 11 precisa il carattere della stabile organizzazione: una struttura "permanente", autonoma dalla casa madre :

- Non basta una semplice sede fissa
- Risorse umane
- Mezzi tecnici

Che sia in grado di

- ricevere ed utilizzare in servizi
- effettuare le prestazioni





Articoli 20,21,22,23

- q la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è stata concentrata sulla definizione della stabile organizzazione come una struttura capace di effettuare operazioni imponibili.
- q Novità del Regolamento: stabile organizzazione capace di ricevere servizi
- q Articoli 20 ,21 e 22, 23 del Regolamento:

Art. 22 Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l'utilizzazione del servizio fornito.

Quando la natura e l'utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell'identificare tale stabile organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio.

Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell'ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.





Articolo 53

Debitore dell'imposta

1. Per l'applicazione dell'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE, si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.
 2. Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 192 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.
- Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.





Conclusioni

Giurisprudenza comunitaria, regolamento comunitario: garantire l'applicazione uniforme delle norme relative al luogo delle operazioni imponibili

Importante per l'applicazione della 8 13 direttiva

Importante per le riflessioni sul future sistema IVA, principio della stato membro di destinazione





European
Commission

Grazie

